Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1978, n. **308**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo è elevato a lire 350 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977 e fino a tutto il 1979.

Art. 2.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, verrà corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvederà a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del Movimento europeo.

Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verrà effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 20 giugno 1978, n. **309**.

Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo

e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — GULLOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 20 giugno 1978, n. **310**.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:

L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo ».

Art. 2.

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalità, per ogni biennio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **311**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Roffredo Caetani di Sermoneta », in Sermoneta, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Roffredo Caetani di Sermoneta », in Sermoneta (Latina). La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Lelia Caetani in Howard con testamento olografo pubblicato in data 10 marzo 1977, n. 823739/40733 di repertorio, a rogito notaio Staderini di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1978
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1978.

Sostituzione di tre membri della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1975, n. 13131, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 55, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1431 sopracitata;

Vista la lettera in data 12 maggio 1977, n. 3046/E (Z), con la quale il Ministero dell'interno, nel far presente che il dott. Carlo D'Ippolito, nominato membro della delegazione in parola, in rappresentanza di detta amministrazione, si trova nell'impossibilità di attendere a tale incarico, designa in sua sostituzione l'ispettore generale d'amministrazione, prefetto dott. Giuseppe Giaccone;

Vista la lettera in data 17 maggio 1977, n. 412, con la quale la presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici propone che il consigliere dott. ing. Carlo Catalano, membro della 6ª sezione del predetto consesso venga nominato membro della stessa delegazione speciale, in sostituzione del dott. arch. Guido Carreras, collocato a riposo;

Considerato che il dott. Ercole Gizzi, cessando dalla funzione di provveditore alle opere pubbliche di Napoli, è stato preposto, a decorrere dal 1° aprile 1977 alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata in sostituzione del dott. Guido Spanò, collocato a riposo;

che. pertanto, il medesimo deve essere nominato membro della delegazione speciale di cui alla legge 5 ottobre 1962, sopracitata;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale d'amministrazione dott. Giuseppe Giaccone, prefetto, è nominato membro della delegazione speciale, istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Carlo D'Ippolito, impossibilitato ad espletare tale incarico.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Carlo Catalano, componente della 6ª sezione del predetto consesso è nominato membro della stessa delegazione speciale, in sostituzione del dott. arch. Guido Carreras, collocato a riposo.

Art. 3.

Dalla stessa data il dott. Ercole Gizzi preposto alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata è nominato membro della delegazione speciale di che trattasi in sostituzione del dott. Guido Spanò, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1978

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1978
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 31

(5261)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio;

Considerato che fra i membri di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è compreso un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota n. 9653 del 21 ottobre 1977 del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il dott. Luigi Vittorio Ferraris, Ministro plenipotenziario di prima classe del Ministero degli affari esteri, con funzioni di direttore generale per il personale, in sostituzione del dott. Folco Zugaro, Ministro plenipotenziario di prima classe.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1978
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 360

(5262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1978.

Sostituzione di due membri effettivi del comitato permanente per il diritto di autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6, foglio n. 321 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto di autore previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 182, con il quale il prof. Italo Borzi è stato nominato dirigente generale e preposto alla direzione dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1978, registro n. 2, foglio n. 209, con il quale il dott. Giovambattista Fonzi è stato nominato dirigente superiore e gli sono state attribuite le funzioni di capo dell'ufficio della proprietà letteraria;

Considerata perciò la neccessità di sostituire l'avvocato Renato Giancola ed il prof. Gino Galtieri rispettivamente direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica e capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica;

Decreta:

Il prof. dott. Italo Borzi ed il dott. Giovambattista Fonzi sono nominati membri effettivi del comitato permanente per il diritto di autore in sostituzione dell'avv. Renato Giancola e del prof. Gino Galtieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

p. *Il presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 90

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.
Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti ed amministrazioni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Ancona è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale delle Marche.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale delle Marche;

il medico provinciale di Ancona;

l'ufficiale sanitario di Ancona;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona;

Murri prof. Alfredo, esperto meteorologo;

Monina geom. Guido, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona;

il direttore della sezione di Ancona dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro delle Marche;

Stizza dott. ing. Mario, rappresentante delle provincie della regione Marche;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Ciaffi comm. prof. Bruno, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Disimpegna le funzioni di segretario il rag. Alessandro Pace, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1977 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di lire 200.000 (duecentomila) a favore della regione Marche.

Per gli anni 1978 e 1979 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme

sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per le registrazioni.

Roma, addì 30 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1978
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 392

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, in Trezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), con effetto dal 14 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1977 e 8 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975, 2 dicembre 1975, 13 marzo 1976, 13 settembre 1976 e 20 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5277)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga al 31 dicembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1975, 2 dicembre 1975, 15 settembre 1976, 28 aprile 1977, 28 luglio 1977 e 14 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare al 31 dicembre 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata al 31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen Tu Mer, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.r.l. Carpen Tu Mer di Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen Tu Mer di Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5377)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5376)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1978.

Approvazione del modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (modello AA5/2).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al numero di codice fiscale dei contribuenti;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere redatte in conformità ai modelli AA4 e AA5, allegati 1 e 2 allo stesso decreto;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1977, con il quale sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale modelli AA4/1 ed AA5/1;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, con il quale è stato approvato il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale AA4/2;
Ravvisata la necessità di approvare il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il modello AA5/2, allegato al presente decreto, concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

Mod. AA5/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

Marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DI ....

DATA ....

MOD. 8 N. ....

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Il soggetto è dichiarante IVA? . . . . Sì ☐ No ☐

TIPO DI RICHIESTA:

1 ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE

2 DUPLICATO DEL CERTIFICATO

3 AGGIORNAMENTO DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO . . . .
(attribuzione del numero di codice fiscale definitivo)

NUMERO DI CODICE FISCALE PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITO

QUADRO A	DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA
DATI IDENTIFICATIVI	1 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (a)
	2 SIGLA (eventuale) — 3 DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	4 CODICE ATTIVITÀ (b) — 5 CODICE NATURA GIURIDICA (c) — 6 EVENTUALE TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO (d) entro il giorno mese
SEDE LEGALE O EFFETTIVA (e)	7 C.A.P. — 8 COMUNE (senza abbreviazioni) — 9 PROV. (sigla)
	10 VIA O PIAZZA — 11 N. CIVICO
DOMICILIO FISCALE (f)	12 C.A.P. — 13 COMUNE (senza abbreviazioni) — 14 PROV. (sigla)
	15 VIA O PIAZZA — 16 N. CIVICO

QUADRO B	DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (g)
DATI IDENTIFICATIVI	17 COGNOME — 18 NOME (senza abbreviazioni) — 19 SESSO (M o F)
	20 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (h) — 21 PROVINCIA DI NASCITA (i) — 22 DATA DI NASCITA giorno mese anno
	23 CODICE DI CARICA (l) 1 2 3 4 — 24 NUMERO DI CODICE FISCALE (m)
RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE (n)	25 C.A.P. — 26 COMUNE (senza abbreviazioni) — 27 PROV. (sigla)
	28 VIA O PIAZZA — 29 N. CIVICO

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

Data ....

Parte riservata all'Ufficio	È stato attribuito al soggetto il seguente numero di codice fiscale — 30 NUMERO DI CODICE FISCALE L'IMPIEGATO ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non dichiaranti IVA.

Ufficio competente a ricevere le domande è l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il soggetto d'imposta ha il domicilio fiscale.

Per la **richiesta di duplicato** va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La **richiesta di aggiornamento** dei dati identificativi può essere presentata solo a partire dal 1° luglio 1978. Per « codice fiscale precedentemente attribuito » deve intendersi il codice fiscale già in possesso del soggetto e va indicato **solo** nel caso di richiesta di aggiornamento.

Apposite sanzioni sono previste, a carico del soggetto d'imposta, nel caso di false indicazioni di dati sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nell'allegato senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

I cognomi ed i nomi devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (per ROMA = RM).

a) Denominazione o Ragione sociale: indicare quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto in caso di cognomi e nomi devono essere riportati per ogni socio prima il cognome e poi il nome: non deve essere indicata la natura giuridica della società o ente che risulterà al successivo riquadro 5.

b) Il codice attività deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività e deve riferirsi all'attività prevalente.

c) Il codice natura giuridica deve essere ricercato nella seguente tabella:

Codice	NATURA GIURIDICA
1	Società semplici, irregolari o di fatto.
2	Società in nome collettivo.
3	Società in accomandita semplice.
4	Società in accomandita per azioni.
5	Società a responsabilità limitata.
6	Società per azioni.
7	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
8	Altre società cooperative.
9	Mutue assicuratrici.
10	Consorzi di bonifica.
11	Consorzi con personalità giuridica.
12	Consorzi senza personalità giuridica.
13	Altri enti ed istituti con personalità giuridica.
14	Associazioni riconosciute.
15	Fondazioni.
16	Opere pie e società di mutuo soccorso.
17	Società di armamento.
18	Associazioni non riconosciute e comitati.
19	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica escluse le comunioni.
20	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con sede dell'amministrazione od oggetto principale dell'impresa in Italia.
21	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con stabili organizzazioni in Italia compresi quelli che hanno filiali, succursali, agenzie, depositi, od uffici anche se non considerati stabili organizzazioni.
22	Enti pubblici economici.
23	Enti pubblici non economici.
24	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni e simili con o senza personalità giuridica.
25	Enti ospedalieri.
26	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale.
27	Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.
28	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi.
29	Società, associazioni o enti diversi da quelli sopra indicati.

d) Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere indicato da parte delle Società, Associazioni od Enti nei cui confronti tale termine è stabilito per legge o risulta dall'atto costitutivo (esempio: Bilancio al 31 dicembre di ogni anno; termine di approvazione: 4 mesi; indicare « 30/04 »).

e) Sede legale o effettiva: la sede effettiva deve essere indicata ove manchi quella legale; nel caso di soggetto avente sede all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicato, nella casella n. 8 « COMUNE », lo Stato estero mentre tutte le altre caselle non devono essere compilate.

f) Domicilio fiscale: va indicato solo se diverso dalla sede legale o effettiva; nel caso di società con sede all'estero il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza di questa, con il comune in cui viene esercitata prevalentemente l'attività.

g) I dati riportati nel presente quadro sono relativi al rappresentante legale, se esistente, oppure ad un socio amministratore: in caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati si riferiscono rispettivamente al curatore fallimentare o al liquidatore.

h) Comune di nascita: indicare per esteso il comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

i) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero la casella deve essere lasciata in bianco.

l) Codice carica: se i dati sono relativi al rappresentante legale barrare la casella [1]; se sono relativi al curatore fallimentare (società fallita) barrare la casella [2]; se sono relativi al liquidatore (società posta in liquidazione) barrare la casella [3]; se sono relativi al socio amministratore (*società semplici, irregolari o di fatto*) barrare la casella [4]

m) Codice fiscale: deve essere indicato riportando ordinatamente i 16 caratteri nelle rispettive caselle; se il rappresentante è in possesso di un codice fiscale provvisorio (11 cifre) deve indicarlo nelle ultime caselle a destra lasciando in bianco le prime cinque caselle.

n) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i non residenti deve essere indicato il domicilio fiscale in Italia, se esistente, ovvero la residenza anagrafica all'estero.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIE ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitoria e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0850 Altri prodotti alimentari

INDUSTRIE ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

2000 Macchine agricole e industriali
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
2200 Prodotti foto-fono-cinematografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni ed opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (gregge e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semi-lavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli ed accessori
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli ed articoli sportivi
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie ed articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento o condizionamento
4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi e pensioni
4610 Ristoranti, bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con trasporti
5400 Comunicazioni

CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni
6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
6400 Servizi sanitari pubblici
6410 Servizi sanitari privati
6420 Servizi di igiene e sanità
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
6700 Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie, calzolai e simili)
6900 Servizi vari non altrove classificabili

ATTIVITA' PROFESSIONALI

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici, psicologi
8300 Ostetriche, odontotecnici, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai
8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
8800 Fisici, chimici e biologi
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

9900 Altre attività non incluse tra quelle precedenti

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977, concernenti l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per la disciplina « radiologia ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 61, 66, 73 della legge 18 aprile 1975, n. 148, che modificano, sostituiscono o richiamano le disposizioni di cui sopra;

Atteso che l'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 demanda al Ministro della sanità, di emanare, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un decreto che elenchi le materie affini e generali nei confronti della disciplina oggetto di concorso e di procedere, ove occorra, all'aggiornamento di dette materie;

Visti i precedenti decreti ministeriali in data 20 ottobre 1971, 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 novembre 1971, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977;

Vista la necessità di procedere a modifiche nell'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto degli esami ospedalieri, valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per quanto concerne la disciplina « radiologia »;

Sentito sull'argomento di cui sopra il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

L'elenco delle discipline equivalenti, affini e generali di cui ai decreti ministeriali 18 maggio 1976, e 12 ottobre 1977 è sostituito dall'elenco delle discipline affini e generali di cui alle unite tabelle *A* e *B* per quanto concerne la disciplina « radiologia »:

tabella *A* - da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la verifica e valutazione dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari della facoltà di medicina e chirurgia);

tabella *B* - da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libera docenza e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

TABELLA *A*

Valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario presso enti ospedalieri; la verifica e la valutazione e dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari della facoltà di medicina e chirurgia).

Radiologia	Discipline affini
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto fin'ora in uso:	Medicina nucleare
radiologia	Fisica nucleare applicata alla medicina
radiologia e fisioterapia	Terapia fisica
radiodiagnostica	Neuroradiologia
radioterapia	Radiobiologia
	Medicina nucleare ed oncologia

TABELLA *B*

Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio (libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia).

Radiologia	Discipline affini
Sinonimi o denominazioni diverse di stesso contenuto fin'ora in uso:	Medicina nucleare
radiologia	Medicina nucleare ed oncologia
radiologia medica	Fisica nucleare applicata alla medicina
radiologia e fisioterapia	Terapia fisica
radiologia e terapia fisica	Neuroradiologia
radiodiagnostica	Radiobiologia
radioterapia	
radiologia medica e medicina nucleare	
radiologia medica e radioterapia	
radiologia medica e terapia fisica	
radiologia ed elettroterapia	

(5162)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.

Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), con effetto dal 1° giugno 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5278)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), con effetto dal 1° giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5279)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trepca Italia, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trepca Italia di Catania, con effetto dal 4 luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trepca Italia di Catania, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima classe in New York (U.S.A.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1977, n. 1104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1° marzo 1978, con il quale è stato istituito un vice consolato di seconda categoria in San Juan de Portorico (U.S.A.) alle dipendenze del consolato generale in New Orleans con circoscrizione sul territorio dello Stato e le Isole Vergini americane;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1978, con il quale l'agenzia consolare di seconda categoria in Nassau (Bahamas) viene posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Domenicana);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima classe in New York (U.S.A.) è modificata come segue: gli Stati di New York, New Jersey (parte orientale), Connecticut, il territorio britannico delle Isole Bermude.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° maggio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: FORLANI

(5379)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3026/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla conclusione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

Pubblicato nel n. L 361 *del* 31 *dicembre* 1977

(190/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il Ministero della sanità rende noto che il giorno 6 luglio 1978 alle ore 12 si svolgeranno presso il medesimo Ministero, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

(5473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria prima presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di geometria prima, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5383)

Vacanza della cattedra di paleografia e diplomatica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di paleografia e diplomatica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, e del regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, sono stati riattribuiti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi alle ditte a fianco degli stessi indicate:

(Decreto ministeriale 10 maggio 1978)

Provincia di Palermo:

97-PA: Natale Gaetano, in Palermo, via Carini, 41.

(Decreti ministeriali 18 maggio 1978)

Provincia di Palermo:

106-PA: D'Elia Giuseppe, in Palermo, via S. Cuccia, 2;
109-PA: Arena Franco, in Palermo, via La Lumia, 1.

(5168)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

363-FI: Orlandi Rizieri, in Bagno a Ripoli, via Ritortoli n. 13/A.

Provincia di Venezia:

100-VE: Lazzari Bruno, in Venezia, via S. Marco, 1859.

(5169)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976, concernente il trasferimento alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 luglio 1976, alla pag. 6527, terza colonna, la qualifica del signor Zossi Vincenzo leggasi 2ª *maitre* anziché 3ª *maitre*.

(5230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 marzo 1978, riguardante la « Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio d'amministrazione del personale del lotto », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1978, all'art. 21, fra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, il nominativo di « *Modaferri* dott. Alberto » deve essere rettificato in quello di « *Modafferi* dott. Alberto ».

(5202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855 —	855 —	854,80	855 —	854,90	855 —	854,90	855 —	855 —	855 —
Dollaro canadese	759,40	759,40	759,50	759,40	759,65	759,35	759,90	759,40	759,40	759,40
Franco svizzero	459,42	459,42	459,80	459,42	459,60	459,40	459,65	459,42	459,42	459,40
Corona danese	151,88	151,88	151,80	151,88	151,85	151,85	151,87	151,88	151,88	151,85
Corona norvegese	158,32	158,32	158,40	158,32	158,40	158,30	158,34	158,32	158,32	158,30
Corona svedese	186,90	186,90	186,90	186,90	186,85	186,85	186,88	186,90	186,90	186,90
Fiorino olandese	383,94	383,94	384,10	383,94	383,90	383,90	383,92	383,94	383,94	383,92
Franco belga	26,25	26,25	26,26	26,25	26,26	26,20	26,273	26,25	26,25	26,25
Franco francese	188,66	188,66	188,43	188,66	188,60	188,65	188,64	188,66	188,66	188,65
Lira sterlina	1584,95	1584,95	1585,25	1584,95	1584,40	1584,90	1584,94	1584,95	1584,95	1584,95
Marco germanico	412,69	412,69	412,90	412,69	412,60	412,65	411,61	412,69	412,69	412,65
Scellino austriaco	57,275	57,275	57,32	57,275	57,28	57,25	57,25	57,275	57,275	57,27
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,75	18,80	18,75	18,75	18,70	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,863	10,863	10,87	10,863	10,86	10,85	10,862	10,863	10,863	10,85
Yen giapponese	4,18	4,18	4,18	4,18	4,177	4,15	4,173	4,18	4,18	4,18

Media dei titoli del 28 giugno 1978

Rendita 5 % 1935	72,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,850
» 5 % (Città di Trieste)	97,950
» 5 % (Beni esteri)	98,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,775
» 5,50 % » » 1968-83	82,775
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,625
» » » » 1-10-1979	101,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,725
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,075
» » » 10 % 1- 1-1981	94,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,725
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1978

Dollaro USA	854,95
Dollaro canadese	759,65
Franco svizzero	459,535
Corona danese	151,875
Corona norvegese	158,33
Corona svedese	186,89
Fiorino olandese	383,93
Franco belga	26,261
Franco francese	188,65
Lira sterlina	1584,945
Marco germanico	412,65
Scellino austriaco	57,262
Escudo portoghese	18,75
Peseta spagnola	10,862
Yen giapponese	4,176

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pescara

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pescara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellezione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 195

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di L'Aquila.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pescara, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 1° luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4892)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 giugno 1976, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due ausiliari;

Vista la tabella *A*-1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità di posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che comunque prestino servizio nella stazione sperimentale o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, viale Alcide De Gasperi, 3, 20097 San Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare la data e il numero del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

scrittura sotto dettato.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita alle ore 9 del giorno 2 ottobre 1978 è verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale, sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento della prova di esame di osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1975, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 30 giugno 1976

Il presidente: VIRNO

(5052)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Losapio Pantaleo, nato a Bergamo il 22 settembre 1939 . . . . punti 95 su 100
2. Palmisano Piero, nato a Roma il 16 luglio 1938 . . . . » 85 »
3. Reali Umberto Maria, nato a Pistoia il 26 novembre 1937 . . . . » 83 »
4. Galassi Giampaolo, nato a Ferrara il 1° febbraio 1937 . . . . » 77 »
5. Baroncini Licio, nato a Modena il 9 novembre 1938 . . . . » 75 »
6. Molea Guido, nato a Napoli il 20 agosto 1941 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4970)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano

Con decreto 10 novembre 1977, n. 1058/San., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Milano.

Farmacie rurali:

Borgo S. Giovanni sede unica, Cavacurta sede unica, Cerano Laghetto sede unica, Cerro al Lambro sede unica, Corte Palasio sede unica, Dairago sede unica, Salerano al Lambro sede unica, S. Fiorano sede unica.

Farmacie urbane:

Bollate sede 10, Bresso sede 7, Cologno Monzese sede 12, Corsico sede 8, Desio sede 8, Limbiate sede 2, Magenta sede 3, Milano sedi 242 e 415, Rho sedi 8 e 12, Rozzano sede 9, S. Donato Milanese sede 7, Seregno sede 9.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Milano, via Pontaccio, 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 settembre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Milano e presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(4976)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di ortotraumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(2319/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente O.R.L.

E' riaperto il termine per la presentzaione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2339/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(2318/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(2322/S)

OSPEDALE « RUFFINI - S. BIAGIO » DI FINALE LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Ligure (Savona).

(2336/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2316/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria chirurgica;
un posto di assistente del servizio di medicina legale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2337)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola;
un posto di aiuto di pediatria per l'attività neurologica presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;
due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia di cui uno presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi » e uno presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola;
un posto di assistente di medicina nucleare presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »;
un posto di assistente di pneumotisiatria presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola;
due posti di assistente di radiologia di cui uno presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » ed uno presso l'ospedale « Bellaria ».

I concorrenti nominati, entro trenta giorni dalla data di partecipazione della nomina e prima di assumere servizio, dovranno rilasciare formale dichiarazione di impegno in ordine alla accettazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nonchè alla disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia, a pena di decadenza, senza necessità di diffida od altra formalità di sorta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2334/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(2335/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(2338/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, con la riserva di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(2323/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2324/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(2325/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(2326/S)

OSPEDALE DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2327/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(2328/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministriva dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2329/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2330/S)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(2333/S)

OSPEDALE «MAESTRI» DI TORRITA DI SIENA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torrita di Siena (Siena).

(2320/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(2321/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2317/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, n. 25.

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30

Art. 1.

All'art. 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

«*m*) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Nelle opere di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorchè effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

All'art. 6, secondo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 1978».

Art. 4.

All'art. 6, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all'interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute».

Art. 5.

All'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunte le parole: «o con la maggioranza degli stessi».

Art 6.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppressa la parola «spontanea».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, all'ottava riga, dopo la parola «edifici» sono aggiunte le parole: «anche non ad uso abitativo».

Art. 8.

All'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo art. 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell'art. 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

L'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonchè per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari ».

Art. 9.

L'art. 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente art. 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso art. 8 entro un congruo termine dall'apposito invito del comune, il sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.

Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il comune procede — previo nulla osta della giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonchè sulla entità dei lavori necessari per destinarlo all'uso previsto — all'espropriazione dell'immobile.

Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il presidente della giunta regionale dichiara l'intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

A promuovere l'espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le province, i consorzi di comuni e le comunità montane, nonchè la Regione.

Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all'uso o servizio pubblico previsto.

Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l'espropriazione sono legittimati gli istituti autonomi case popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 10.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Qualora nell'ipotesi prevista all'art. 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all'espropriazione dell'immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l'esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del capo III della presente legge ».

Art. 11.

Dopo l'art. 9-*bis* della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*ter*. — I comuni e gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 9 possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente art. 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell'art. 9 predetto ».

Art. 12.

All'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui il comune, ai sensi del precedente secondo comma, si sia dovuto sostituire al privato nell'intervento edilizio relativo, il proprietario interessato non ha più titolo a beneficiare dei contributi previsti all'art. 15, primo comma ».

Art. 13.

L'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dalla amministrazione regionale, dall'azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente art. 7, lettera *a*).

I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui allo art. 5, possono comprendere, al punto *b*) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.

Alla esecuzione delle opere provvedono l'amministrazione regionale o la citata azienda, secondo le rispettive competenze ».

Art. 14.

Dopo il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere — comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita — provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 16.

Dopo il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Gli istituti autonomi per le case popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita ».

Art. 17.

Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dai seguenti:

« Gli istituti autonomi per le case popolari potranno intervenire, attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all'interno che all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'art. 4, primo comma, della presente legge — anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell'art. 1 — al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.

L'assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti ».

Art. 18.

L'art. 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — Le spese per l'acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9-*ter*, ivi comprese quelle per la eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto, sono a carico della amministrazione regionale.

Sono, pure, a carico dell'amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente art. 13.

Ai fini suindicati, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati e, rispettivamente, nelle ipotesi di cui all'art. 13, terzo e quarto comma, dei presidenti degli istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo ».

Art. 19.

L'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, secondo comma, lettera *a*), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo — desunto dal progetto esecutivo ivi previsto — delle

opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:

a) l'80 % — limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera *c*), della presente legge — a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purchè occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel comune ove sorge l'immobile e, limitatamente all'alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altri comuni del territorio nazionale, semprechè non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;

b) il 60 % a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il comune interessato una convenzione per l'utilizzo dello edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonchè a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altri comuni del territorio nazionale, limitatamente all'alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma — eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita — il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere ».

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituio dal seguente:

« Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nella osservanza dei criteri, di cui all'art. 4, e delle modalità fissate all'art. 5, sono approvati — fatte salve le attribuzioni della competente commissione edilizia comunale — in linea tecnica ed economica dal sindaco, sentita un'apposita commissione costituita da cinque componenti il consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto art. 16, del gruppo tecnico, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), della presente legge ».

Art. 21.

Dopo l'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-*bis*. — Con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa e sentita la commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all'andamento dei costi nel settore edile.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'art. 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell'approvazione prevista dall'art. 31 ».

Art. 22.

Al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase « Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente art. 20, è determinato in misura pari all'80 % dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo: » e sostituita dalla seguente: « Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari allo 80 % dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente art. 20, ovvero dell'importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo art. 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo: ».

Art. 23.

All'art. 27, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo art. 31 ».

Art. 24.

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14 % e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2 % ».

Art. 25.

Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni ».

Art. 26.

Il quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituto dal seguente:

« Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all'istituto mutuante una dichiarazione del sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonchè copia dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione ».

Art. 27.

Dopo l'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 28-*bis*. — L'ammissibilità ai benefici, di cui all'art. 27, primo comma, lettera *b*), è, altresì, subordinata, qualora ne ricorrano i presupposti, alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 4, terzo comma, lettera *g*) ».

Art. 28.

L'art. 29 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è abrogato.

Art. 29.

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere — a richiesta degli interessati — contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8 % della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso art. 27, primo comma, lettere *a*) e *b*) ».

Art. 30.

Il terzo comma dell'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al capo II, art. 5 della presente legge e sono approvati dal sindaco ».

Art. 31.

Dopo il terzo comma dell'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo art. 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria ».

Art. 32.

Dopo l'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 32-*bis*. — Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 32 della presente legge sono a carico dell'amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo ».

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il comune interessato, apposita domanda ».

Titolo II

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30

Art. 34.

I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del presidente della giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall'art. 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.

In tale ultimo caso, l'impegnativa di cui al predetto art. 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori venti giorni.

Art. 35.

Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all'art. 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all'art. 31 della legge stessa.

Art. 36.

I contributi, di cui al capo II, art. 16 ed al capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.

La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente art. 34, primo comma ed all'accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al capo II, art. 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la commissione consiliare, di cui all'art. 17 della stessa legge.

Art. 37.

I benefici previsti dal capo II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dal sisma del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, ovvero di soggetti rientranti nelle categorie di successibili, secondo le norme della successione legittima, i quali non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 38.

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, numero 30 — limitatamente al contributo in conto capitale di cui all'art. 23 della stessa legge — possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, anche nell'ambito dei comuni non compresi nella delimitazione, di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, numero 15, purchè i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 ed i comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.

Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al sindaco.

L'erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56.

Art. 39.

Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'art. 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al capo II della stessa legge, il termine per presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione s'intende prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Art. 40.

Nel caso previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge predetta, un'anticipazione pari al 5 per cento dell'importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all'art. 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.

Art. 41.

Nel caso di raggruppamento di due o più comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga — a maggioranza — l'intesa fra i sindaci interessati alla assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all'art. 7, primo comma, lettera *b*), della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.

Art. 42.

Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla nomina dei tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il presidente della giunta regionale.

Art. 43.

Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dello art. 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all'art. 28, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono ammesse ai benefici previsti dalla stessa legge regionale, purchè presentate entro il 20 giugno 1977, anche se sulle stesse gli istituti di credito abbiano deliberato dopo la suddetta data.

Art. 44.

Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i sindaci sono tenuti a trasmettere alla segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi, una volta redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della stessa legge.

Art. 45.

Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l'ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini

previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'art. 7, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.

I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui allo art. 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del decreto ministeriale 3 marzo 1975.

L'assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 47.

Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del presidente della giunta regionale emesso ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera *c*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori — assistiti da contributi regionali — di recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, semprechè non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

Art 48.

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare.

Titolo III

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63

Art. 49.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il primo impianto degli uffici sindacati, ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio, secondo un piano di riparto da approvarsi da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, tenendo conto dell'entità territoriale e della popolazione residente nel relativo comprensorio ».

Art. 50.

Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun comune interessato i fondi messi a disposizioni per l'anno successivo per gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 51.

Al terzo comma, lettera *i*), dell'art. 20, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « il piano » sono aggiunte le parole « di spesa e ».

Art. 52.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Il programma è poi comunicato alla Regione ».

Art. 53.

All'art. 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « sul programma degli interventi » sono aggiunte le parole « di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente ».

Art. 54.

All'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al titolo I, capo II, della presente legge.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 15, dopo verifica da parte della Regione dell'ammissibilità dello strumento al finanziamento ».

Art. 55.

Al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole: « entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 dicembre 1978 ».

Art. 56.

Il quarto comma dell'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata — salvo, comunque, il diritto di proprietà — entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo ».

Art 57.

All'art. 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la seguente frase: « , mentre per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'art. 46, terzo comma, e vigenti alla data del decreto di concessione ».

Art. 58.

Il contributo di cui all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere concesso, anche in sanatoria, per il completamento di case in corso di costruzione — a seguito di regolare licenza edilizia — alla data del 6 maggio 1976, su domanda da presentarsi dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purchè gli stessi occupassero effettivamente e stabilmente, prima della data predetta, una alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma, fermo il disposto di cui all'art 48 della presente legge.

Art. 59.

All'ultimo comma dell'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure non agevolmente divisibile — ai sensi dell'art. 720 del codice civile — in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario ».

Art. 60.

All'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

« Con successivo decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l'intervento di cui al comma precedente ».

Art. 61.

All'art. 51, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole: « ... e che risiedano in altro comune del territorio nazionale » vengono aggiunte le parole: « ... oppure all'estero ».

Art. 62.

Dopo l'art. 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 61-*bis*. — Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente titolo III o, per il caso di cui al precedente art. 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purchè nello stesso comune.

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente titolo III, purchè legati da vincolo di parentela o di affinità, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un'unica unità abitativa.

Nel caso di cui al comma precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall'art. 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi ».

Art. 63.

Il quarto comma dell'art. 77 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è abrogato.

Art. 64.

Dopo il terzo comma dell'art. 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene aggiunto il seguente:

« Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti, di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale ».

Art. 65.

In via di interpretazione autentica dell'art. 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all'art. 35, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto art. 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.

Titolo IV

ULTERIORI NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 66.

Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della stessa legge.

Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

Art. 67.

In via di interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle amministrazioni interessate anche per la acquisizione di strutture ad elementi componibili già esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalità stabilite dal medesimo articolo.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 68.

In relazione al disposto dell'art. 8 della presente legge, la denominazione del cap. 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonchè degli ambiti edilizi, rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 ».

Gli oneri previsti dall'art. 9-*bis* della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, inserito con l'art. 10 della presente legge, e quelli previsti dall'art. 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

In relazione al disposto dell'art. 18 della presente legge, la denominazione del cap. 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata:

« Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonchè quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto ».

Gli oneri previsti dall'art. 38 della presente legge fanno carico al cap. 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziaro per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1978.

Gli oneri previsti dall'art. 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene abrogato.

Art. 69.

All'art. 91, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la locuzione: « ... dagli articoli 50, 51 » è sostituita dalla locuzione: « ... dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma ».

A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gli oneri derivanti dall'art. 67 della predetta legge relativi al personale assunto dai comuni, fanno carico al cap. 351 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dello art. 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per le finalità previste dall'art. 87 della legge medesima viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria III, il cap. 325 con la denominazione: « Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione e per la consulenza e collaborazione di società ed enti specializzati ».

In relazione al disposto dell'art. 49 della presente legge, la denominazione del cap. 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle comunità montane, ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio ».

In relazione al disposto dell'art. 54 della presente legge, la denominazione del cap. 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonchè per la redazione degli strumenti urbanistici ».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dello art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 70.

La denominazione del cap. 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: « Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 ».

Art. 71.

Per i fini previsti dal quarto comma dell'art. 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'art. 64 *della presente legge, viene istituito « per memoria » nello stato*

di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II sezione IV rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli categoria XI, il cap. 6414 con la denominazione: « Finanziamenti per i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale ».

Art. 72.

Gli oneri previsti dall'art. 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al cap. 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 73.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, n. 26.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane, e dell'art. 19 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, istitutiva dell'E.S.A. Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, i benefici di cui allo art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il semestre precedente la domanda di contributo.

Per le domande relative ad iniziative già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente s'intende riferito alla data della domanda di finanziamento prodotta all'istituto mutuante.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, un limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1992.

L'onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale artigianato partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1979 con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 20, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'esercizio finanziario 1978.

L'onere di lire 250 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 fa carico al cap. 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale artigianato partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

L'espressione « in rapporto alle disponibilità finanziarie », di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21. si intende riferita alle disponibilità finanziarie della Regione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 27.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capo III della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è integrato dal seguente articolo:

« Art. 12-*bis*. — Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai comuni contributi una volta tanto per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

Tali attrezzature resteranno di proprietà comunale ma costituiranno dotazioni dei singoli plessi scolastici ».

Art. 2.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, viene inserito il seguente:

« Per il conseguimento dei contributi di cui al precedente art. 12-*bis*, i comuni presenteranno le relative istanze di concerto con le direzioni didattiche e con le giunte dei consigli di circolo interessate ».

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui all'art. 12-*bis* della medesima legge, inserito con l'art. 1 della presente legge, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 16 agosto 1976, numero 40, è autorizzato un limite di impegno di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981 — di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978 — fa carico al cap. 6435 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato per il piano, di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

per lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, dalla rubrica n. 11 - partita n. 1, del precitato elenco n. 5.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1979 con l'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, si intende autorizzato per le stesse finalità per l'esercizio finanziario 1978.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 fa carico al cap. 6435 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 e dall'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

L'onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 6436 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 12-*bis* della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - categoria XI, il cap. 5231 con la denominazione: «Contributi *una tantum* ai comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica nelle scuole elementari» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 15, lettera *b*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

L'onere di lire 10 milioni fa carico al cap. 1452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e — rispettivamente — del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 5051 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 28.
Contributi per la manutenzione delle strade provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali contributi *una tantum* a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade classificate tra le provinciali.

I contributi di cui al comma precedente saranno determinati in proporzione al chilometraggio delle strade che risultano classificate tra le provinciali al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.550 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 6868 con la denominazione: «Contributi *una tantum* a favore delle amministrazioni provinciali a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade classificate tra le provinciali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.550 milioni per gli esercizi dal

1978 al 1981, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9 - partita n. 3, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 29.

Rifinanziamento delle leggi regionali 30 luglio 1974, n. 34, 29 marzo 1973, n. 22, 11 novembre 1975, n. 67 e 21 agosto 1976, n. 45, concernenti progettazioni di opere portuali, ferroviarie e della viabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 12 - categoria IX, il cap. 7944 con la denominazione: «Spese per l'elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonchè dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle previsioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978; a tale onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 12 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione V - presidenza della giunta regionale - trasporti e traffici - categoria XI, il cap. 7104 con la denominazione: «Sovvenzione all'Ente autonomo del porto di Trieste per attività di studio, ricerca e progettazione di iniziative, opere e infrastrutture nel settore dei trasporti» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - trasporti e traffici - partita n. 1, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 67, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 12 - categoria IX, il cap. 7942 con la denominazione: «Spese per la retribuzione di collaborazione nell'attività di studio,. ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 20 milioni per lo esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - trasporti e traffici - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

La predetta spesa di lire 750 milioni fa carico al cap. 7945 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 12 - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1978

COMELLI

(4153)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781820)